

Da pubblicare sul NEWS e sul WEB

ILLECITO il FRAZIONAMENTO di un CREDITO UNITARIO

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno espresso, con la sentenza n.23726 del 15 Novembre 2007, il seguente principio:

"E' contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art.2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario".

Le Sezioni Unite, rimediando la diversa e contraria soluzione del problema già affermata con la loro precedente sentenza n.108 del 2000, hanno espresso la massima sopra riportata, partendo dal canone generale di buona fede oggettiva e di correttezza, ritenuto ormai di valenza costituzionale, in sinergia col dovere inderogabile di solidarietà sancito dall'art.2 della Costituzione.

In tale prospettiva le Sezioni Unite hanno affermato che il criterio della buona fede costituisce uno strumento per il giudice atto a "controllare, anche in senso modificativo o integrativo lo statuto negoziale", al fine di tutelare, anche nella fase giudiziale, il giusto equilibrio del rapporto obbligatorio, equilibrio che "non può quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore".

In base, altresì, ad altre probanti motivazioni le Sezioni Unite sono pervenute alla decisione in oggetto.

Il testo integrale della citata sentenza è a disposizione dei colleghi presso la Segreteria del Consiglio.

Torino, 28 Novembre 2007.

Avv.Domenico Sorrentino